Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 19 novembre** — **Numero 273**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2056 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti 22 giugno 1916, nn. 755 e 756, 1° novembre 1917, n. 1812 e 19 gennaio 1919, n. 41;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1723;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dei Regi decreti 22 giugno 1916, nn. 755 e 756, prorogate col decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1723, e quelle dei Regi decreti 1° novembre 1917, n. 1812 e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti l'istituzione dei Ministeri per l'industria il commercio e il lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per le terre liberate dal nemico, avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario 1920-921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2071 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato col R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° marzo 1920 è istituito in Napoli l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

L'ufficio anzidetto disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nella propria zona (6) comprendendo le provincie di: Napoli, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Salerno, e nella zona di Palermo (7) comprendente le provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 28 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduto il Regio decreto 22 dicembre 1901, n. 573, che autorizza la Cassa predetta ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie;

Veduti i Regi decreti 26 giugno 1904, n. 383 e 19 novembre 1905, n. 599, che approvano le tariffe e le condizioni generali di contratto per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie;

Veduta la domanda presentata dalla stessa Cassa nazionale per ottenere l'approvazione di nuove tariffe e di un nuovo testo delle condizioni generali di contratto;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale in data 21 luglio 1917 e del Comitato esecutivo della stessa Cassa in data 2 agosto 1918 e 18 gennaio 1919;

Vedute le nuove tariffe ed il nuovo testo delle condizioni generali di contratto;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove tariffe e le nuove condizioni generali di contratto per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie, compilate dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le nuove tariffe di rendite vitalizie differite si applicheranno ai versamenti eseguiti dal 1° gennaio 1920; le nuove condizioni di contratto e le tariffe di rendite vitalizie immediate si applicheranno ai versamenti eseguiti dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

I.

Condizioni generali del contratto di assicurazione di rendite vitalizie differite.

1. L'assicurazione popolare di rendite vitalizie differite è un contratto in virtù del quale la Cassa nazionale di previdenza si obbliga a corrispondere ad una determinata persona, che si chiama l'assicurato, una rendita vitalizia, a partire da un'epoca prestabilita.

I versamenti possono essere fatti dall'assicurato stesso, o da terze persone a suo favore, e sono tutti egualmente soggetti alle norme e condizioni che seguono.

2. Nel caso di inscrizioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso, o di quelle fatte da aziende industriali, commerciali, agricole o da Amministrazioni pubbliche, la Cassa potrà accettare l'inscrizione di tutti i soci delle Società e di tutti i dipendenti delle aziende.

Nel caso di iscrizioni individuali potranno accedere alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie i lavoratori il cui guadagno annuo non superi 5000 lire. Potranno inoltre accedervi i piccoli agricoltori, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, istitutori o maestri privati, che paghino allo Stato una imposta diretta non superiore a lire 200.

Quando la Cassa accerti che l'assicurato con l'inscrizione individuale conseguiva all'atto dell'iscrizione un reddito superiore alle L. 5000, potrà dichiarare rescisso il contratto, restituendo la somma versata, senza interesse, oppure potrà mantenere in vigore il contratto riducendo del 10 0\0 la rendita assicurata. La stessa sanzione vale per l'iscrizione subordinata ad un massimo di imposta.

3. I versamenti fatti da o a favore di uno stesso assicurato possono essere di due specie e si designano coi nomi di:

a) versamenti a capitale riservato;

b) versamenti a capitale alienato.

I versamenti a capitale riservato devono essere integralmente restituiti, senza interessi, agli eredi o aventi diritto dell'assicurato alla sua morte in qualunque epoca essa avvenga, sia prima, sia dopo cominciato il godimento della rendita vitalizia.

I versamenti a capitale alienato non danno diritto ad alcuna restituzione.

4. La Cassa nazionale di previdenza assicura, in corrispondenza d'ogni singolo versamento, una quota di rendita vitalizia, secondo le tariffe, approvate per decreto Reale, che sono in vigore al giorno del versamento.

La rendita vitalizia che è definitivamente liquidata all'assicurato è eguale alla somma di tutte le quote di rendita assicurate con i singoli versamenti.

5. Previa approvazione per decreto Reale, le tariffe possono essere modificate, ed il fatto di versamenti eseguiti sotto il regime di determinate tariffe non conferisce all'assicurato o a chi per lui il diritto di conseguire per i versamenti futuri l'applicazione delle tariffe medesime.

Le modificazioni di tariffa non hanno alcun effetto retroattivo sopra i versamenti anteriori alle modificazioni stesse, e le quote di rendita vitalizia assicurate, in dipendenza dei singoli versamenti, sono perciò immutabili.

6. Il contraente non assume alcun impegno verso la Cassa nazionale di previdenza in ordine alla continuità e periodicità dei versamenti; esso rimane assolutamente libero di variarne la misura e la ratoazione.

Il contraente può anche, senza alcuna menomazione dei diritti acquisiti, sospendere i versamenti e riprenderli quando che sia.

Non sono accettati versamenti inferiori a cinque lire; nei versamenti superiori a questa somma non sono accettate le frazioni di lira.

7. Un assicurato non può, con versamenti da lui o per lui fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno, assicurarsi una rendita vitalizia superiore a trecento lire annue. I versamenti accettati dagli uffici riceventi, contrariamente a tale disposizione, sono restituiti.

8. Un assicurato non può con versamenti volontari costituirsi una rendita superiore a 1500 lire annue. Tale limite non si applica nel caso di inscrizioni collettive fatte da Amministrazioni pubbliche o private in favore dei propri dipendenti.

9. Nel caso di inscrizioni collettive fatte da Amministrazioni pubbliche o private in favore dei propri dipendenti, tutti i diritti derivanti dalla inscrizione e dai versamenti in favore del titolare o dei suoi aventi diritto si intendono vincolati durante il periodo di permanenza in servizio, anche se non sia espressamente pattuito, in favore dell'Amministrazione a cura della quale è effettuata l'inscrizione, e per conseguenza è nullo ogni atto di cessione fatto dal titolare senza il consenso dell'Amministrazione inscrivente, salvo il caso di cessione del quinto dello stipendio nei casi e nei modi previsti dalla legge.

10. Chi abbia fatto versamenti a capitale riservato ha sempre la facoltà di chiedere - in quanto non vi si oppongano diritti dei terzi debitamente riconosciuti - che siano da quel momento liberati da ogni riserva a favore degli eredi, e cioè siano trasformati in versamenti a capitale alienato.

Non è invece consentito di trasformare i versamenti già fatti a capitale alienato in versamenti a capitale riservato.

11. Non può essere inscritto alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie chi non abbia compiuto almeno sei anni di età.

La data dalla quale dovrà decorrere il pagamento della rendita vitalizia deve essere determinata dall'assicurato, o da chi agisce nel suo interesse, all'atto in cui, con il primo versamento, stipula il contratto di assicurazione. L'età fissata dall'assicurato per la decorrenza della rendita non può essere minore di cinquantacinque anni, nè maggiore di settanta anni compiuti.

Il periodo di tempo che intercede tra il giorno in cui è effettuato il primo versamento e il giorno in cui decorre la rendita vitalizia dicesi periodo di differimento.

12. L'assicurato che desidera anticipare o differire la decorrenza della rendita vitalizia, determinata all'atto del primo versamento, può ottenerlo alle seguenti condizioni:

a) il differimento deve essere tale che la nuova decorrenza della rendita non sia portata oltre il settantesimo anno compiuto di età;

b) l'anticipazione non può esser tale che la decorrenza della rendita risulti fissata ad una età inferiore ai 55 anni e con un periodo di appartenenza alla Cassa inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'articolo seguente e le condizioni create dall'appartenenza ad Amministrazioni e sodalizi con proprio trattamento di quiescenza o con proprio statuto;

c) la nuova misura della rendita vitalizia, dipendente da tale anticipazione o differimento di decorrenza, è regolata secondo le tariffe che sono in vigore al momento del cambiamento di decorrenza.

13. L'inscritto ha diritto di ottenere in caso di invalidità la liquidazione della pensione, qualunque sia l'età ed il periodo di tempo decorso dopo il primo versamento, purchè tale periodo non sia inferiore a cinque anni.

L'inscritto ha diritto inoltre ad ottenere, anche indipendentemente dall'invalidità, la liquidazione della pensione a qualunque età e dopo qualsiasi durata di iscrizione quando la misura della pensione annua così anticipata non sia inferiore a 365 lire.

Anche a tali liquidazioni si applica la disposizione della lettera *c)* dell'art. 12.

14. Le rendite vitalizie sono pagate all'assicurato, o al suo legale rappresentante, dietro esibizione del certificato di esistenza in vita dell'assicurato. I pagamenti sono fatti a trimestri posticipati.

La frazione di rata decorsa dal giorno dell'ultima scadenza di rata della rendita vitalizia fino al giorno della morte, è pagata al coniuge superstite, o, in mancanza di questo, in parti eguali tra i figli, o, in mancanza anche di questi, agli altri eredi.

15. Nel caso di ritardo, da parte degli aventi diritto, a ritirare le somme dovute dalla Cassa nazionale di previdenza in dipendenza del contratto di assicurazione, questa non è tenuta ad alcuna corresponsione di interessi.

16. Le somme dovute dalla Cassa nazionale di previdenza si prescrivono quando non siano reclamate entro cinque anni dal giorno in cui divennero pagabili.

17. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi (testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376, art. 31).

18. La Cassa nazionale di previdenza ha facoltà di stipulare patti e condizioni speciali per le assicurazioni collettive.

II.

Condizioni generali di contratto di assicurazione di rendite vitalizie immediate.

19 In virtù del contratto di rendita vitalizia immediata la Cassa nazionale di previdenza si obbliga a pagare una annualità costante a favore di una determinata persona, che si chiama vitaliziato, a partire dalla stipulazione del contratto fino alla morte del vitaliziato stesso.

Per costituire una rendita vitalizia immediata deve essere versato alla Cassa un capitale che si determina, in corrispondenza alla misura della rendita, per mezzo di una tariffa approvata per decreto Reale.

20. Le rendite vitalizie immediate possono essere costituite soltanto nel caso di inscrizioni collettive dei soci di Società di mutuo soccorso o del personale dipendente da aziende industriali, commerciali, agricole, o da Amministrazioni pubbliche.

21. I contratti di assicurazione per rendite vitalizie immediate sono soggetti alle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 delle condizioni generali per l'assicurazione di rendite vitalizie differite.

Roma, 5 febbraio 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.

ALLEGATO I.

TARIFFA
per la costituzione delle rendite vitalizie immediate nel ruolo delle assicurazioni popolari

Somme per le quali si corrisponde una rendita annua vitalizia di una lira, pagabile in rate trimestrali posticipate, fino al giorno della morte del vitaliziato.

(Interesse 4,50 %; tavola di sopravvivenza della popolazione italiana, maschi e femmine, calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912; addizionale del 2 % per le spese di gestione).

ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira
15		18.993	25		17.992	35		16.638
15	6	18.945	25	6	17.938	35	6	16.553
16		18.888	26		17.884	36		16.469
16	6	18.836	26	6	17.826	36	6	16.380
17		18.784	27		17.769	37		16.292
17	6	18.732	27	6	17.709	37	6	16.200
18		18.681	28		17.649	38		16.109
18	6	18.630	28	6	17.586	38	6	16.013
19		18.580	29		17.524	39		15.918
19	6	18.530	29	6	17.458	39	6	15.819
20		18.481	30		17.392	40		15.720
20	6	18.433	30	6	17.323	40	6	15.617
21		18.385	31		17.254	41		15.514
21	6	18.337	31	6	17.181	41	6	15.407
22		18.290	32		17.109	42		15.300
22	6	18.242	32	6	17.034	42	6	15.189
23		18.194	33		16.959	43		15.078
23	6	18.144	33	6	16.880	43	6	14.962
24		18.095	34		16.801	44		14.843
24	6	18.043	34	6	16.719	44	6	14.726

ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ Anni	mesi	Somme corrispondenti alla rendita di una lira
45		14.606	57		11.097	69		6.898
45	6	14.482	57	6	10.927	69	6	6.730
46		14.359	58		10.757	70		6.562
46	6	14.229	58	6	10.585	70	6	6.397
47		14.100	59		10.413	71		6.233
47	6	13.967	59	6	10.239	71	6	6.073
48		13.835	60		10.066	72		5.913
48	6	13.698	60	6	9.891	72	6	5.759
49		13.562	61		9.716	73		5.604
49	6	13.421	61	6	9.539	73	6	5.455
50		13.280	62		9.363	74		5.306
50	6	13.135	62	6	9.187	74	6	5.163
51		12.991	63		9.010	75		5.020
51	6	12.842	63	6	8.833	75	6	4.883
52		12.694	64		8.656	76		4.746
52	6	12.542	64	6	8.479	76	6	4.615
53		12.390	65		8.301	77		4.483
53	6	12.234	65	6	8.124	77	6	4.358
54		12.079	66		7.946	78		4.232
54	6	11.919	66	6	7.769	78	6	4.112
55		11.759	67		7.592	79		3.992
55	6	11.595	67	6	7.417	79	6	3.878
56		11.431	68		7.242	80 ed oltre		3.763
56	6	11.264	68	6	7.070			

Roma, 18 giugno 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria il commercio e il lavoro:
FERRARIS.

Allegato II.

Tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie differite nel ruolo delle assicurazioni popolari

(Interesse 4,50 %; tavola di sopravvivenza della popolazione italiana, maschi e femmine, calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912; addizionale del 2 % per le spese di gestione)

Tariffa per la determinazione delle quote di rendita vitalizia a favore degli inscritti nel ruolo delle Assicurazioni popolari di rendita vitalizia (capitale alienato)

(alla morte dell'inscritto i versamenti non sono restituiti alla famiglia)

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni														—			Anni
6	1.014	1.108	1.212	1.331	1.464	1.616	1.791	1.993	2.226	2.498	2.815	3.189	3.634	4.169	4.814	5.595	6
7	0.967	1.056	1.15[illegible]	1.266	1.395	1.540	1.705	1.898	2.119	2.378	2.681	3.038	3.473	3.968	4.583	5.331	7
8	0.922	1.007	1.102	1.244	1.331	1.468	1.628	1.811	2.023	2.270	2.558	2.898	3.302	3.789	4.[illegible]74	5.084	8
9	0.880	0.962	1.05[illegible]	1.154	1.270	1.404	1.555	1.729	1.932	2.166	2.453	2.768	3.154	3.617	4.177	4.857	9
10	0.841	0.917	1.006	1.103	1.213	1.343	1.486	1.612	1.845	2.070	2.333	2.643	3.013	3.455	3.988	4.638	10
11	0.803	0.877	0.960	1.053	1.159	1.279	1.418	1.577	1.763	1.977	2.228	2.525	2.876	3.298	3.808	4.427	11
12	0.766	0.837	0.915	1.005	1.105	1.220	1.354	1.507	1.680	1.887	2.128	2.411	2.748	3.152	3.637	4.229	12
13	0.731	0.799	0.874	0.960	1.054	1.166	1.288	1.438	1.605	1.800	2.031	2.30[illegible]	2.623	3.008	3.471	4.035	13
14	0.698	0.762	0.833	0.914	1.006	1.111	1.231	1.371	1.531	1.718	1.937	2.195	2.502	2.868	3.311	3.850	14
15	0.666	0.725	0.795	0.871	0.960	1.061	1.174	1.308	1.460	1.638	1.845	2.091	2.385	2.736	3.136	3.671	15
16	0.633	0.692	0.758	0.830	0.914	1.011	1.118	1.246	1.391	1.561	1.759	1.995	2.273	2.607	3.008	3.498	16
17	0.604	0.659	0.722	0.792	0.872	0.963	1.0[illegible]7	1.186	1.324	1.488	1.676	1.900	2.166	2.484	2.867	3.334	17
18	0.575	0.628	0.687	0.754	0.830	0.916	1.0[illegible]6	1.130	1.262	1.416	1.598	1.810	2.063	2.366	2.730	3.175	18
19	0.547	0.598	0.654	0.718	0.790	0.872	0.967	1.076	1.203	1.349	1.520	1.723	1.964	2.258	2.509	3.024	19
20	0.521	0.568	0.623	0.683	0.751	0.830	0.920	1.024	1.144	1.284	1.447	1.640	1.868	2.144	2.473	2.878	20
21	0.496	0.541	0.592	0.650	0.715	0.790	0.876	0.974	1.088	1.222	1.377	1.560	1.778	2.040	2.353	2.739	21
22	0.471	0.515	0.564	0.618	0.679	0.752	0.833	0.926	1.035	1.161	1.310	1.484	1.691	1.940	2.239	2.604	22
23	0.448	0.489	0.535	0.588	0.647	0.715	0.792	0.880	0.984	1.105	1.245	1.410	1.608	1.845	2.128	2.477	23
24	0.426	0.465	0.510	0.559	0.616	0.679	0.753	0.837	0.935	1.050	1.184	1.341	1.528	1.754	2.024	2.354	24
25	0.405	0.442	0.484	0.530	0.585	0.646	0.715	0.797	0.890	0.998	1.125	1.275	1.453	1.667	1.924	2.238	25

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	63	69	70	
Anni																	Anni
26.	0.385	0.420	0.460	0.505	0.556	0.615	0.680	0.757	0.846	0.949	1.039	1.211	1.382	1.555	1.829	2.128	26
27.	0.366	0.400	0.438	0.480	0.528	0.583	0.647	0.720	0.804	0.903	1.015	1.152	1.313	1.503	1.738	2.023	27
28.	0.347	0.379	0.416	0.456	0.503	0.555	0.616	0.684	0.765	0.858	0.966	1.095	1.248	1.432	1.653	1.923	28
29.	0.330	0.361	0.395	0.433	0.477	0.527	0.584	0.650	0.727	0.815	0.918	1.010	1.186	1.361	1.571	1.828	29
30.	0.315	0.342	0.375	0.413	0.454	0.502	0.556	0.618	0.691	0.775	0.873	0.990	1.128	1.294	1.496	1.738	30
31.	0.299	0.326	0.357	0.392	0.430	0.476	0.527	0.58[illegible]	0.656	0.736	0.830	0.941	1.072	1.230	1.420	1.653	31
32.	0.283	0.310	0.338	0.372	0.410	0.453	0.502	0.559	0.624	0.700	0.788	0.894	1.019	1.169	1.350	1.570	32
33.	0.270	0.294	0.322	0.354	0.389	0.429	0.477	0.530	0.593	0.666	0.750	0.850	0.969	1.111	1.283	1.493	33
34.	0.256	0.279	0.307	0.335	0.369	0.409	0.453	0.505	0.564	0.632	0.714	0.809	0.920	1.057	1.219	1.418	34
35.	0.243	0.266	0.291	0.320	0.351	0.338	0.430	0.479	0.535	0.601	0.677	0.767	0.875	1.003	1.160	1.34[illegible]	35
36.	0.230	0.252	0.276	0.301	0.333	0.369	0.410	0.455	0.509	0.570	0.643	0.730	0.831	0.953	1.101	1.281	36
37.	0.220	0.239	0.262	0.288	0.318	0.350	0.389	0.433	0.485	0.541	0.612	0.693	0.790	0.906	0.916	1.216	37
38.	0.209	0.228	0.249	0.273	0.302	0.332	0.369	0.411	0.459	0.515	0.581	0.658	0.750	0.861	0.903	1.156	38
39.	0.198	0.217	0.237	0.260	0.286	0.317	0.350	0.390	0.435	0.488	0.551	0.625	0.714	0.817	0.944	1.098	39
40.	0.188	0.205	0.225	0.246	0.271	0.300	0.332	0.370	0.415	0.465	0.523	0.593	0.675	0.776	0.896	1.043	40
41.	0.178	0.195	0.214	0.234	0.258	0.285	0.317	0.351	0.393	0.440	0.497	0.564	0.642	0.737	0.851	0.990	41
42.	0.169	0.184	0.203	0.222	0.244	0.270	0.300	0.33[illegible]	0.372	0.418	0.471	0.531	0.611	0.700	0.803	0.940	42
43.	0.160	0.175	0.192	0.211	0.231	0.256	0.284	0.317	0.354	0.397	0.448	0.508	0.579	0.665	0.766	0.891	43
44.	0.152	0.166	0.182	0.200	0.221	0.243	0.270	0.301	0.335	0.376	0.425	0.481	0.549	0.629	0.727	0.846	44
45.	0.144	0.157	0.172	09189	0.209	0.231	0.256	0.285	0.319	0.357	0.403	0.457	0.521	0.598	0.690	0.802	45
46.	0.137	0.149	0.164	0.179	0.198	0.220	0.422	0.269	0.302	0.328	0.382	0.433	0.494	0.566	0.655	0.762	46
47.	0.129	0.141	0.155	0.171	0.187	0.209	0.230	0.25[illegible]	0.236	0.321	0.362	0.411	0.468	0.537	0.621	0.721	47
48.	0.122	0.134	0.146	0.161	0.177	0.196	0.219	0.242	0.270	0.305	0.343	0.380	0.443	0.510	0.588	0.684	48
49.	0.117	0.127	0.138	0.152	0.168	0.186	0.207	0.230	0.257	0.288	0.325	0.369	0.419	0.482	0.557	0.648	49
50.	0.110	0.121	0.132	0.144	0.159	0.175	0.195	0.218	0.242	0.272	0.308	0.349	0.398	0.456	0.526	0.613	50

Segue **Allegato II.**

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
51	0.104	0.114	0.124	0.137	0.150	0.167	0.184	0.206	0.230	0.258	0.291	0.330	0.376	0.432	0.499	0.581	 51
52	0.098	0.'07	0.118	0.129	0.143	0.157	0.174	0.194	0.218	0.243	0.27	0.313	0.356	0.400	0.471	0.518	 52
53	0.092	0.101	0.111	0.122	0.134	0.148	0.165	0.183	0.205	0.230	0.260	0.295	0.336	0.385	0.445	0.5'8	 53
54	0.087	0.095	0.105	0.116	0.127	0.140	0.155	0.172	0.194	0.218	0.245	0.278	0.318	0.364	0.420	0.489	 54
55	0.082	0.090	0.099	0.109	0.120	0.132	0.146	0.163	0.182	0.205	0.231	0.262	0.299	0.343	0.397	0.462	 55
56	—	0.084	0.093	0.102	0.113	0.124	0.138	0.153	0.171	0.193	0.219	0.247	0.281	0.323	0.373	0.435	 56
57	—	—	0.087	0.096	0.106	0.118	0.130	0.144	0.162	0.181	0.205	0.233	0.265	0.305	0.351	0.410	 57
58	—	—	—	0.090	0.099	0.110	0.122	0.136	0.152	0.171	0.192	0.219	0.249	0.286	0.331	0.384	 58
59	—	—	—	—	0.093	0.103	0.115	0.127	0.142	0.160	0.180	0.205	0.234	0.269	0.311	0.361	 59
60	—	—	—	—	—	0.096	0.107	0.120	0.133	0.149	0.169	0.192	0.220	5.251	0.290	0.338	 60
61	—	—	—	—	—	—	0.100	0.112	0.124	0.140	0.158	0.179	0.205	0.234	0.271	0.317	 61
62	—	—	—	—	—	—	—	0.104	0.117	0.130	0.147	0.167	0.191	0.220	0.253	0.295	 62
63	—	—	—	—	—	—	—	—	0.108	0.122	0.137	0.155	0.177	0.204	0.236	0.273	 63
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.112	0.127	0.143	0.164	0.189	0.219	0.254	 64
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.117	0.133	0.152	0.174	0.202	0.235	 65
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.122	0.139	0.161	0.186	0.217	 66
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.128	0.147	0.171	0.199	 67
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.135	0.156	0.181	 68
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.141	0.165	 69
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.148	 70

Allegato III.

Tariffa per la determinazione delle quote di rendita vitalizia di rendita vitalizia a favore degli inscritti nel ruolo delle Assicurazioni popolari (capitale riservato)

(Alla morte dell'inscritto, sia prima sia dopo liquidata la pensione, i versamenti sono rimborsati agli eredi)

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
6.	0.877	0.957	1.048	1.150	1.264	1.398	1.547	1.722	1.923	2.158	2.432	2.755	3.142	3.601	4.159	4.835	6
7.	0.833	0.909	0.995	1.092	1.202	1.328	1.471	1.636	1.827	2.050	2.311	2.618	2.985	3.422	3.954	4.595	7
8.	0.791	0.864	0.946	1.038	1.142	1.261	1.398	1.554	1.736	1.948	2.196	2.488	2.836	3.251	3.754	4.365	8
9.	0.752	0.820	0.898	0.985	1.074	1.198	1.328	1.476	1.648	1.850	2.086	2.364	2.694	3.088	3.566	4.146	9
10.	0.714	0.779	0.853	0.936	1.030	1.135	1.260	1.401	1.566	1.757	1.980	2.244	2.559	2.933	3.387	3.936	10
11.	0.677	0.739	0.809	0.888	0.977	1.080	1.197	1.331	1.487	1.668	1.831	2.129	2.428	2.783	3.215	3.737	11
12.	0.643	0.701	0.768	0.843	0.928	1.025	1.136	1.262	1.411	1.583	1.784	2.020	2.304	2.642	3.051	3.546	12
13.	0.610	0.666	0.728	0.799	0.879	0.971	1.077	1.197	1.339	1.502	1.693	1.917	2.186	2.505	2.893	3.365	13
14.	0.578	0.630	0.690	0.759	0.835	0.922	1.021	1.136	1.269	1.425	1.605	1.818	2.073	2.377	2.744	3.191	14
15.	0.548	0.597	0.655	0.718	0.79	0.873	0.967	1.077	1.203	1.350	1.523	1.723	1.965	2.254	2.602	3.026	15
16.	0.520	0.567	0.620	0.680	0.750	0.828	0.917	1.021	1.141	1.280	1.442	1.633	1.863	2.136	2.467	2.867	16
17.	0.491	0.536	0.587	0.645	0.711	0.784	0.869	0.966	1.080	1.213	1.367	1.548	1.766	2.023	2.337	2.717	17
18.	0.467	0.50	0.557	0.611	0.673	0.744	0.823	0.916	1.024	1.148	1.294	1.467	1.672	1.916	2.213	2.574	18
19.	0.441	0.481	0.527	0.579	0.637	0.704	0.779	0.867	0.938	1.088	1.227	1.388	1.583	1.814	2.096	2.438	19
20.	0.418	0.456	0.499	0.548	0.603	0.666	0.736	0.821	0.915	1.030	1.160	1.315	1.490	1.717	1.984	2.307	20
21.	0.395	0.430	0.472	0.518	0.571	0.630	0.698	0.776	0.867	0.974	1.098	1.245	1.418	1.626	1.879	2.183	21
22.	0.375	0.407	0.447	0.490	0.540	0.596	0.661	0.735	0.821	0.922	1.038	1.177	1.342	1.538	1.777	2.066	22
23.	0.354	0.386	0.422	0.464	0.511	0.564	0.625	0.695	0.776	0.872	0.983	1.114	1.270	1.455	1.681	1.954	23
24.	0.334	0.365	0.399	0.438	0.482	0.533	0.591	0.657	0.735	0.825	0.930	1.052	1.201	1.376	1.690	1.847	24
25.	0.316	0.344	0.378	0.414	0.457	0.504	0.558	0.621	0.694	0.779	0.878	0.995	1.134	1.301	1.502	1.746	25

Segue Allegato **III**.

Età dell' operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell' operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
26.	0.298	0.325	0.357	0.391	0.431	0.477	0.5[illegible]7	0.587	0.656	0.737	0.831	0.959	1.073	1.228	1.419	1.650	26
27.	0.282	0.307	0.337	0.370	0.407	0.450	0.498	0.554	0.619	0.695	0.784	0.887	1.013	1.161	1.341	1.559	27
28.	0.266	0.290	0.318	0.349	0.3[illegible]	0.424	0.471	0.523	0.585	0.656	0.740	0.837	0.956	1.196	1.266	1.472	28
29.	0.251	0.274	0.300	0.329	0.363	0.401	0.444	0.494	0.552	0.620	0.698	0.791	0.903	1.034	1.198	1.390	29
30.	0.236	0.258	0.283	0.311	0.342	0.378	0.418	0.466	0.521	0.585	0.660	0.747	0.850	0.976	1.127	1.310	30
31.	0.223	0.243	0.267	0.29[illegible]	0.322	0.357	0.395	0.439	0.491	0.551	0.622	0.704	0.803	0.920	1.063	1.236	31
32.	0.210	0.228	0.252	0.276	0.304	0.336	0.372	0.413	0.463	0.520	0.586	0.664	0.757	0.868	1.003	1.165	32
33.	0.198	0.216	0.236	0.260	0.287	0.316	0.351	0.390	0.436	0.490	0.552	0.625	0.713	0.818	0.944	1.099	33
34.	0.186	0.203	0.223	0.245	0.2[illegible]	0.298	0.330	0.367	0.410	0.461	0.520	0.588	0.672	0.770	0.889	1.033	34
35.	0.176	0.191	0.210	0.230	0.254	0.281	0.310	0.346	0.386	0.434	0.489	0.554	0.632	0.724	0.836	0.973	35
36.	0.165	0.179	0.197	0.216	0.238	0.264	0.291	0.324	0.363	0.405	0.460	0.521	0.594	0.680	0.787	0.914	36
37.	0.155	0.169	0.185	0.203	0.223	0.248	0.274	0.305	0.341	0.383	0.433	0.488	0.559	0.610	0.739	0.859	37
38.	0.145	0.158	0.175	0.191	0.210	0.232	0.258	0.286	0.320	0.360	0.405	0.459	0.525	0.601	0.695	0.807	38
39.	0.136	0.148	0.163	0.179	0.197	0.218	0.242	0.269	0.301	0.338	0.381	0.432	0.492	0.564	0.652	0.757	39
40.	0.128	0.139	0.153	0.168	0.185	0.204	0.226	0.252	0.281	0.316	0.357	0.401	0.461	0.529	0.612	0.710	40
41.	0.119	0.129	0.143	0.157	0.173	0.191	0.211	0.236	0.264	0.297	0.335	0.378	0.432	0.495	0.572	0.665	41
42.	0.111	0.122	0.133	0.147	0.162	0.179	0.198	0.220	0.247	0.277	0.313	0.354	0.405	0.464	0.537	0.623	42
43.	0.104	0.113	0.125	0.137	0.152	0.167	0.185	0.206	0.231	0.260	0.293	0.332	0.379	0.434	0.502	0.583	43
44.	0.098	0.106	0.117	0.128	0.141	0.157	0.173	0.192	0.215	0.243	0.273	0.309	0.354	0.405	0.468	0.545	44
45.	0.091	0.099	0.109	0.120	0.131	0.146	0.162	0.179	0.201	0.226	0.255	0.288	0.331	0.377	0.438	0.509	45
46.	0.081	0.09[illegible]	0.101	0.111	0.122	0.136	0.151	0.167	0.187	0.210	0.238	0.269	0.308	0.352	0.408	0.473	46
47.	0.079	0.085	0.095	0.105	0.112	0.126	0.146	0.156	0.175	0.196	0.221	0.250	0.286	0.329	0.379	0.441	47
48.	0.074	0.079	0.088	0.096	0.106	0.117	0.130	0.145	0.162	0.182	0.205	0.233	0.266	0.305	0.353	0.410	48
49.	0.068	0.074	0.081	0.089	0.098	0.109	0.120	0.134	0.151	0.170	0.191	0.216	0.247	0.282	0.328	0.380	49
50.	0.063	0.068	0.076	0.083	0.090	0.101	0.112	0.124	0.139	0.157	0.176	0.199	0.230	0.262	0.304	0.353	50

Segue Allegato **III**.

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
51.	0.058	0.063	0.070	0.076	0.084	0.093	0.103	0.114	0.129	0.146	0.164	0.185	0.212	0.243	0.280	0.326	51
52.	0.053	0.058	0.064	0.071	0.078	0.086	0.095	0.106	0.118	0.134	0.151	0.170	0.195	0.224	0.259	0.302	52
53.	0.049	0.053	0.059	0.065	0.071	0.079	0.087	0.097	0.109	0.123	0.140	0.157	0.180	0.206	0.239	0.277	53
54.	0.045	0.049	0.054	0.060	0.066	0.073	0.083	0.089	0.101	0.113	0.128	0.144	0.165	0.189	0.220	0.255	54
55.	0.041	0.045	0.050	0.055	0.061	0.068	0.074	0.082	0.092	0.103	0.117	0.133	0.152	0.174	0.20[illegible]	0.235	55
56.	—	0.040	0.045	0.050	0.055	0.062	0.067	0.075	0.084	0.095	0.107	0.121	0.139	0.159	0.185	0.214	56
57.	—	—	0.041	0.045	0.050	0.056	0.062	0.0[illegible]	0.077	0.087	0.097	0.110	0.128	0.146	0.170	0.196	57
58.	—	—	—	0.041	0.045	0.051	0.056	0.062	0.070	0.079	0.089	0.100	0.116	0.132	0.155	0.178	58
59.	—	—	—	—	0.041	0.046	0.051	0.057	0.063	0.072	0.081	0.090	0.105	0.120	0.140	0.162	59
60.	—	—	—	—	—	0.041	0.046	0.051	0.057	0.065	0.073	0.082	0.095	0.109	0.120	0.146	60
61.	—	—	—	—	—	—	0.041	0.046	0.052	0.058	0.066	0.074	0.085	0.097	0.114	0.132	61
62.	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.046	0.052	0.059	0.066	0.077	0.087	0.102	0.118	62
63.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.047	0.053	0.060	0.068	0.077	0.091	0.106	63
64.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.047	0.053	0.060	0.069	0.081	0.094	64
65.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.046	0.054	0.061	0.071	0.083	65
66.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.048	0.053	0.063	0.073	66
67.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.047	0.055	0.063	67
68.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.048	0.056	68
69.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.048	69
70.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	70

Roma, 18 giugno 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.

Il numero 1807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 17 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduta l'istanza del 19 luglio 1918 presentata dalla Cassa nazionale predetta allo scopo di ottenere l'approvazione Sovrana delle nuove tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale medesima in data 21 luglio 1917;

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1906, n. 713, che approva le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie nei ruoli operai;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 192, che approva le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie differite nei ruoli operai;

Vedute le nuove tariffe;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite nei ruoli operai deliberate, in sostituzione delle tariffe vigenti, dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai nella adunanza del 24 luglio 1917 e viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Le nuove tariffe di rendite vitalizie differite si applicheranno ai versamenti eseguiti dal 1° gennaio 1920 quelle di rendite vitalizie immediate ai versamenti eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ALLEGATO I.

TARIFFA
per la costituzione delle rendite vitalizie immediate nei ruoli operai

Somme per le quali si corrisponde una rendita annua vitalizia di una lira, pagabile in rate trimestrali posticipate, fino al giorno della morte del vitaliziato.

(Interesse 4,50 %; tavola di sopravvivenza della popolazione italiana, maschi e femmine, calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912).

ETÀ		Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ		Somme corrispondenti alla rendita di una lira	ETÀ		Somme corrispondenti alla rendita di una lira
Anni	mesi		Anni	mesi		Anni	mesi	
15		18.621	37		15.973	59		10.209
15	6	18.570	37	6	15.883	59	6	10.039
16		18.518	38		15.793	60		9.869
16	6	18.467	38	6	15.700	60	6	9.697
17		18.416	39		15.606	61		9.525
17	6	18.365	39	6	15.509	61	6	9.352
18		18.315	40		15.412	62		9.179
18	6	18.265	40	6	15.311	62	6	9.006
19		18.216	41		15.210	63		8.833
19	6	18.168	41	6	15.105	63	6	8.660
20		18.119	42		15.000	64		4.487
20	6	18.072	42	6	14.891	64	6	8.313
21		18.025	43		14.782	65		8.139
21	6	17.978	43	6	14.668	65	6	7.965
22		17.931	44		14.555	66		7.790
22	6	17.884	44	6	14.438	66	6	7.617
23		17.837	45		14.320	67		7.443
23	6	17.789	45	6	14.199	67	6	7.272
24		17.740	46		14.077	68		7.100
24	6	17.690	46	6	13.950	68	6	6.932
25		17.639	47		13.824	69		6.763
25	6	17.586	47	6	13.694	69	6	6.598
26		17.533	48		13.564	70		6.433
26	6	17.477	48	6	13.430	70	6	6.272
27		17.421	49		13.296	71		6.111
27	6	17.362	49	6	13.158	71	6	5.954
28		17.303	50		13.020	72		5.797
28	6	17.242	50	6	12.878	72	6	5.646
29		17.180	51		12.736	73		5.495
29	6	17.116	51	6	12.591	73	6	5.349
30		17.051	52		12.445	74		5.202
30	6	16.984	52	6	12.296	74	6	5.062
31		16.916	53		12.147	75		4.922
31	6	16.845	53	6	11.905	75	6	4.788
32		16.774	54		11.842	76		4.653
32	6	16.700	54	6	11.685	76	6	4.524
33		16.626	55		11.528	77		4.395
33	6	16.549	55	6	11.368	77	6	4.272
34		16.472	56		11.207	78		4.149
34	6	16.392	56	6	11.043	78	6	4.032
35		16.312	57		10.879	79		3.914
35	6	16.229	57	6	10.713	79	6	3.802
36		16.146	58		10.546	80 ed oltre		3.689
36	6	16.060	58	6	10.378			

Roma, 18 giugno 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:
FERRARIS.
Il ministro del tesoro:
SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi:
CHIMIENTI.

Allegato II.

Tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie differite nei ruoli operai

(Interesse 4,50 0/0; tavola di sopravvivenza della popolazione italiana, maschi e femmine, calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del triennio 1910-912).

Tariffa per la determinazione delle quote di rendita vitalizia a favore degli operai inscritti nel ruolo della Mutualità

(alla morte dell'inscritto i versamenti non sono restituiti alla famiglia)

Età dell'operaio al giorno del versamento — Anni	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni: 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	Età dell'operaio al giorno del versamento — Anni
6	1.048	1.144	1.252	1.374	1.512	1.669	1.849	2.057	2.297	2.577	2.904	3.291	3.750	4.300	4.963	5.771	6
7	0.999	1.090	1.193	1.309	1.440	1.590	1.762	1.960	2.188	2.455	2.767	3.135	3.572	4.096	4.728	5.498	7
8	0.953	1.040	1.138	1.285	1.374	1.517	1.681	1.870	2.088	2.342	2.640	2.991	3.403	3.908	4.511	5.246	8
9	0.910	0.993	1.086	1.192	1.312	1.449	1.605	1.785	1.994	2.236	2.521	2.856	3.254	3.732	4.308	5.009	9
10	0.869	0.948	1.038	1.139	1.253	1.384	1.533	1.705	1.904	2.136	2.407	2.728	3.108	3.564	4.114	4.783	10
11	0.830	0.906	0.991	1.087	1.197	1.321	1.464	1.628	1.818	2.040	2.299	2.605	2.968	3.404	3.929	4.569	11
12	0.792	0.865	0.946	1.038	1.142	1.261	1.398	1.555	1.736	1.947	2.195	2.487	2.834	3.250	3.751	4.362	12
13	0.756	0.825	0.903	0.991	1.090	1.204	1.331	1.484	1.657	1.858	2.095	2.373	2.705	3.101	3.580	4.162	13
14	0.721	0.787	0.861	0.945	1.040	1.148	1.272	1.415	1.580	1.773	1.998	2.264	2.580	2.958	3.415	3.970	14
15	0.688	0.750	0.821	0.901	0.992	1.095	1.215	1.349	1.507	1.690	1.905	2.159	2.460	2.820	3.256	3.786	15
16	0.655	0.715	0.783	0.859	0.945	1.044	1.156	1.286	1.436	1.611	1.816	2.057	2.344	2.688	3.103	3.608	16
17	0.624	0.681	0.746	0.818	0.901	0.994	1.102	1.225	1.368	1.535	1.730	1.960	2.234	2.561	2.957	3.433	17
18	0.595	0.649	0.710	0.779	0.858	0.947	1.049	1.167	1.303	1.462	1.648	1.867	2.128	2.440	2.816	3.275	18
19	0.566	0.618	0.676	0.742	0.817	0.902	0.999	1.111	1.241	1.392	1.569	1.778	2.026	2.329	2.682	3.118	19
20	0.539	0.588	0.644	0.706	0.777	0.858	0.951	1.058	1.181	1.325	1.493	1.692	1.928	2.211	2.552	2.968	20
21	0.513	0.560	0.612	0.672	0.740	0.817	0.905	1.006	1.124	1.261	1.421	1.610	1.835	2.104	2.428	2.824	21
22	0.488	0.532	0.583	0.639	0.703	0.777	0.861	0.957	1.069	1.199	1.351	1.531	1.745	2.001	2.310	2.686	22
23	0.464	0.506	0.554	0.608	0.669	0.739	0.818	0.910	1.016	1.140	1.285	1.456	1.659	1.903	2.196	2.554	23
24	0.441	0.481	0.527	0.578	0.636	0.702	0.778	0.865	0.966	1.084	1.222	1.384	1.578	1.809	2.088	2.428	24
25	0.419	0.458	0.501	0.549	0.605	0.668	0.740	0.823	0.919	1.031	1.162	1.316	1.500	1.720	1.985	2.308	25

Segue Allegato II.

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
26	0.399	0.435	0.476	0.522	0.575	0.635	0.703	0.782	0.874	0.980	1.104	1.251	1.426	1.635	1.887	2.195	26
27	0.379	0.414	0.453	0.497	0.547	0.603	0.669	0.744	0.831	0.932	1.050	1.190	1.356	1.555	1.794	2.087	27
28	0.360	0.393	0.430	0.472	0.520	0.574	0.636	0.707	0.790	0.886	0.998	1.131	1.289	1.478	1.706	1.984	28
29	0.343	0.374	0.409	0.449	0.494	0.545	0.604	0.672	0.751	0.842	0.949	1.075	1.225	1.405	1.622	1.886	29
30	0.326	0.355	0.389	0.427	0.470	0.519	0.575	0.639	0.714	0.801	0.902	1.022	1.165	1.336	1.542	1.793	30
31	0.310	0.338	0.370	0.406	0.446	0.493	0.546	0.608	0.678	0.761	0.858	0.972	1.108	1.270	1.466	1.705	31
32	0.294	0.321	0.351	0.386	0.424	0.469	0.519	0.578	0.645	0.723	0.815	0.924	1.053	1.207	1.394	1.620	32
33	0.280	0.305	0.334	0.367	0.403	0.445	0.494	0.549	0.613	0.688	0.775	0.878	1.001	1.148	1.325	1.540	33
34	0.266	0.290	0.318	0.348	0.383	0.423	0.469	0.522	0.583	0.654	0.737	0.835	0.951	1.091	1.259	1.464	34
35	0.253	0.276	0.302	0.331	0.364	0.402	0.446	0.496	0.554	0.621	0.700	0.793	0.904	1.037	1.197	1.391	35
36	0.240	0.262	0.287	0.315	0.346	0.382	0.424	0.471	0.526	0.590	0.665	0.754	0.859	0.985	1.137	1.322	36
37	0.228	0.249	0.272	0.299	0.329	0.363	0.403	0.448	0.500	0.560	0.632	0.716	0.816	0.936	1.080	1.256	37
38	0.217	0.237	0.259	0.284	0.313	0.345	0.382	0.425	0.475	0.533	0.601	0.680	0.775	0.889	1.026	1.193	38
39	0.206	0.225	0.246	0.270	0.297	0.328	0.363	0.404	0.451	0.506	0.570	0.646	0.737	0.844	0.975	1.134	39
40	0.196	0.213	0.234	0.256	0.282	0.311	0.345	0.384	0.429	0.481	0.542	0.614	0.699	0.802	0.926	1.077	40
41	0.186	0.203	0.222	0.243	0.268	0.296	0.328	0.364	0.407	0.456	0.514	0.583	0.664	0.762	0.879	1.022	41
42	0.176	0.192	0.211	0.231	0.254	0.281	0.311	0.346	0.386	0.433	0.488	0.553	0.631	0.723	0.835	0.971	42
43	0.167	0.183	0.200	0.219	0.241	0.266	0.295	0.328	0.367	0.411	0.464	0.525	0.599	0.686	0.792	0.921	43
44	0.159	0.173	0.190	0.208	0.229	0.253	0.280	0.312	0.348	0.39	0.440	0.498	0.568	0.651	0.752	0.874	44
45	0.151	0.164	0.180	0.197	0.217	0.240	0.266	0.296	0.330	0.370	0.417	0.473	0.539	0.618	0.713	0.829	45
46	0.143	0.156	0.171	0.187	0.206	0.228	0.252	0.280	0.313	0.351	0.396	0.449	0.511	0.586	0.677	0.787	46
47	0.135	0.148	0.162	0.178	0.195	0.216	0.239	0.266	0.297	0.333	0.375	0.425	0.485	0.556	0.642	0.746	47
48	0.128	0.140	0.153	0.168	0.185	0.204	0.227	0.252	0.281	0.316	0.356	0.403	0.459	0.527	0.608	0.707	48
49	0.122	0.133	0.145	0.159	0.175	0.194	0.215	0.239	0.267	0.299	0.337	0.382	0.435	0.499	0.576	0.670	49
50	0.115	0.126	0.138	0.151	0.166	0.183	0.203	0.226	0.252	0.283	0.319	0.362	0.412	0.472	0.545	0.634	50

Segue Allegato **II.**

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell'operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
51.	0.109	0.119	0.130	0.143	0.157	0.174	0.192	0.214	0.232	0.268	0.302	0.342	0.390	0.447	0.516	0.600	 51
52.	0.103	0.112	0.123	0.135	0.149	0.164	0.182	0.20[illegible]	0.226	0.253	0.286	0.324	0.369	0.123	0.488	0.567	 52
53.	0.097	0.106	0.116	0.128	0.140	0.155	0.172	0.191	0.213	0.239	0.270	0.306	0.348	0.399	0.461	0.536	 53
54.	0.092	0.100	0.110	0.121	0.133	0.146	0.162	0.180	0.202	0.226	0.255	0.289	0.329	0.377	0.435	0.506	 54
55.	0.087	0.095	0.104	0.114	0.125	0.138	0.153	0.170	0.190	0.213	0.240	0.272	0.310	0.356	0.411	0.478	 55
56.	—	0.089	0.098	0.107	0.118	0.130	0.144	0.160	0.179	0.201	0.227	0.257	0.292	0.335	0.387	0.450	 56
57.	—	—	0.092	0.101	0.111	0.123	0.136	0.151	0.169	0.189	0.213	0.242	0.275	0.316	0.364	0.424	 57
58.	—	—	—	0.095	0.104	0.115	0.128	0.142	0.159	0.178	0.200	0.227	0.259	0.297	0.343	0.398	 58
59.	—	—	—	—	0.096	0.108	0.120	0.133	0.149	0.167	0.188	0.213	0.243	0.279	0.322	0.374	 59
60.	—	—	—	—	—	0.10[illegible]	0.112	0.125	0.139	0.156	0.176	0.200	0.228	0.261	0.301	0.550	 60
61.	—	—	—	—	—	—	0.105	0.117	0.130	0.146	0.165	0.187	0.213	0.244	0.282	0.328	 61
62.	—	—	—	—	—	—	—	0.109	0.122	0.136	0.154	0.174	0.199	0.228	0.263	0.300	 62
63.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.113	0.127	0.143	0.162	0.185	0.212	0.245	0.284	 63
64.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.118	0.133	0.150	0.171	0.197	0.227	0.264	 64
65.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.123	0.139	0.159	0.182	0.210	0.244	 65
66.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.128	0.146	0.168	0.194	0.225	 66
67.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.134	0.154	0.178	0.207	 67
68.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.141	0.163	0.189	 68
69.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.148	0.172	 69
70.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.155	 70

Allegato III.

per a determinazione delle quote di rendita vitalizia a favore degli operai iscritti nel ruolo dei Contributi riservati

(Avvenendo la morte dell'inscritto prima che sia liquidata la pensione i versamenti fatti sono restituiti alla famiglia)

Età dell' operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell' operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
6.	0.948	1.033	1.129	1.237	1.359	1.499	1.658	1.841	2.053	2.296	2.567	2.926	3.329	3.810	4.391	5.096	6
7.	0.903	0.984	1.075	1.178	1.294	1.427	1.579	1.753	1.954	2.188	2.461	2.785	3.168	3.625	4.177	4.848	7
8.	0.860	0.937	1.024	1.122	1.232	1.359	1.503	1.669	1.860	2.083	2.343	2.650	3.014	3.449	3.974	4.611	8
9.	0.819	0.892	0.975	1.068	1.173	1.293	1.431	1.588	1.770	1.982	2.230	2.522	2.868	3.281	3.780	4.386	9
10.	0.780	0.850	0.928	1.017	1.117	1.228	1.362	1.511	1.685	1.886	2.121	2.399	2.728	3.121	3.595	4.170	10
11.	0.742	0.809	0.883	0.968	1.063	1.172	1.296	1.438	1.605	1.794	2.018	2.281	2.594	2.967	3.418	3.965	11
12.	0.707	0.770	0.841	0.921	1.012	1.115	1.233	1.368	1.525	1.706	1.919	2.169	2.466	2.821	3.249	3.768	12
13.	0.673	0.733	0.800	0.876	0.962	1.060	1.173	1.301	1.450	1.623	1.825	2.062	2.344	2.681	3.087	3.581	13
14.	0.640	0.697	0.761	0.834	0.916	1.009	1.115	1.237	1.379	1.543	1.734	1.960	2.228	2.548	2.933	3.402	14
15.	0.609	0.663	0.724	0.793	0.871	0.959	1.060	1.177	1.311	1.467	1.649	1.863	2.117	2.421	2.787	3.231	15
16.	0.580	0.631	0.689	0.754	0.828	0.912	1.008	1.119	1.246	1.394	1.567	1.770	2.011	2.300	2.647	3.068	16
17.	0.551	0.600	0.655	0.717	0.788	0.867	0.959	1.063	1.184	1.325	1.489	1.682	1.911	2.184	2.513	2.913	17
18.	0.525	0.571	0.623	0.682	0.749	0.825	0.911	1.011	1.126	1.259	1.414	1.598	1.815	2.074	2.386	2.766	18
19.	0.499	0.543	0.593	0.649	0.712	0.784	0.866	0.961	1.069	1.196	1.344	1.517	1.723	1.969	2.265	2.625	19
20.	0.475	0.517	0.564	0.617	0.677	0.745	0.823	0.913	1.014	1.136	1.276	1.441	1.636	1.809	2.150	2.491	20
21.	0.452	0.491	0.536	0.587	0.644	0.708	0.782	0.867	0.965	1.079	1.212	1.368	1.553	1.775	2.041	2.363	21
22.	0.480	0.467	0.510	0.558	0.612	0.673	0.744	0.824	0.917	1.025	1.151	1.299	1.475	1.634	1.936	2.242	22
23.	0.409	0.445	0.485	0.530	0.582	0.640	0.707	0.783	0.871	0.974	1.093	1.234	1.400	1.598	1.837	2.127	23
24.	0.389	0.423	0.461	0.504	0.553	0.608	0.672	0.744	0.828	0.925	1.038	1.171	1.329	1.517	1.743	2.017	24
25.	0.370	0.402	0.439	0.479	0.526	0.578	0.638	0.707	0.786	0.878	0.985	1.112	1.261	1.439	1.653	1.913	25

Segue Allegato III.

Età dell'operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni: 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	Età dell'operaio al giorno del versamento
Anni																	Anni
26	0.352	0.383	0.417	0.456	0.500	0.550	0.606	0.672	0.747	0.834	0.936	1.055	1.197	1.365	1.568	1.814	26
27	0.335	0.364	0.397	0.433	0.475	0.522	0.576	0.638	0.709	0.792	0.888	1.001	1.135	1.295	1.487	1.720	27
28	0.318	0.346	0.377	0.412	0.452	0.496	0.548	0.606	0.674	0.752	0.843	0.950	1.077	1.228	1.410	1.630	28
29	0.303	0.329	0.359	0.392	0.429	0.472	0.520	0.576	0.640	0.714	0.800	0.902	1.022	1.165	1.337	1.545	29
30	0.288	0.313	0.341	0.373	0.408	0.448	0.491	0.547	0.608	0.678	0.760	0.856	0.969	1.105	1.237	1.464	30
31	0.274	0.298	0.324	0.354	0.388	0.426	0.470	0.519	0.577	0.643	0.721	0.812	0.919	1.047	1.201	1.387	31
32	0.261	0.283	0.309	0.337	0.369	0.405	0.446	0.493	0.548	0.611	0.684	0.770	0.872	0.993	1.138	1.314	32
33	0.248	0.270	0.293	0.320	0.351	0.385	0.424	0.469	0.520	0.580	0.649	0.730	0.826	0.941	1.078	1.215	33
34	0.236	0.257	0.279	0.305	0.333	0.366	0.403	0.445	0.494	0.550	0.616	0.693	0.784	0.892	1.021	1.178	34
35	0.225	0.244	0.266	0.290	0.317	0.348	0.383	0.423	0.469	0.522	0.584	0.657	0.743	0.845	0.967	1.116	35
36	0.214	0.232	0.253	0.275	0.301	0.330	0.363	0.401	0.445	0.495	0.554	0.623	0.704	0.800	0.916	1.056	36
37	0.204	0.221	0.240	0.262	0.286	0.314	0.345	0.381	0.422	0.470	0.526	0.590	0.667	0.758	0.867	0.999	37
38	0.194	0.210	0.229	0.249	0.272	0.298	0.328	0.362	0.401	0.446	0.498	0.560	0.632	0.718	0.821	0.945	38
39	0.185	0.200	0.217	0.237	0.259	0.284	0.312	0.344	0.381	0.423	0.473	0.531	0.599	0.680	0.777	0.894	39
40	0.176	0.191	0.207	0.225	0.246	0.269	0.296	0.326	0.361	0.401	0.448	0.503	0.567	0.644	0.735	0.845	40
41	0.167	0.181	0.197	0.214	0.234	0.256	0.281	0.310	0.343	0.381	0.425	0.476	0.537	0.639	0.695	0.799	41
42	0.159	0.173	0.187	0.204	0.222	0.243	0.267	0.294	0.325	0.361	0.403	0.451	0.509	0.577	0.658	0.755	42
43	0.152	0.164	0.178	0.194	0.212	0.231	0.254	0.279	0.309	0.343	0.382	0.428	0.482	0.546	0.622	0.714	43
44	0.145	0.157	0.170	0.185	0.201	0.220	0.241	0.265	0.293	0.325	0.362	0.405	0.456	0.516	0.588	0.674	44
45	0.138	0.149	0.162	0.176	0.191	0.209	0.229	0.252	0.278	0.308	0.343	0.384	0.432	0.488	0.556	0.637	45
46	0.131	0.142	0.154	0.167	0.182	0.199	0.218	0.239	0.264	0.292	0.325	0.364	0.409	0.462	0.525	0.601	46
47	0.125	0.135	0.147	0.159	0.173	0.189	0.207	0.227	0.251	0.277	0.308	0.344	0.387	0.437	0.496	0.568	47
48	0.120	0.129	0.140	0.152	0.165	0.180	0.197	0.216	0.238	0.263	0.292	0.326	0.366	0.413	0.469	0.536	48
49	0.114	0.123	0.133	0.144	0.157	0.171	0.187	0.205	0.226	0.250	0.277	0.309	0.346	0.390	0.443	0.505	49
50	0.109	0.117	0.127	0.138	0.149	0.163	0.178	0.195	0.214	0.237	0.262	0.292	0.328	0.369	0.418	0.477	50

Segue Allegato **III**.

Età dell' operaio al giorno del versamento	Pensione annua corrispondente al versamento unico di una lira nell'ipotesi che la decorrenza della pensione sia stabilita all'età di anni:																Età dell' operaio al giorno del versamento
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Anni																	Anni
51	0.104	0.112	0.121	0.131	0.142	0.155	0.169	0.185	0.204	0.225	0.249	0.277	0.310	0.349	0.394	0.449	51
52	0.099	0.107	0.115	0.125	0.136	0.147	0.161	0.176	0.193	0.213	0.236	0.262	0.293	0.329	0.372	0.421	52
53	0.095	0.102	0.110	0.119	0.129	0.140	0.153	0.167	0.184	0.202	0.224	0.248	0.277	0.311	0.351	0.398	53
54	0.091	0.098	0.105	0.114	0.123	0.134	0.146	0.159	0.175	0.192	0.212	0.235	0.264	0.294	0.332	0.376	54
55	0.087	0.093	0.101	0.109	0.118	0.128	0.139	0.152	0.166	0.182	0.201	0.223	0.248	0.278	0.313	0.355	55
56	—	0.089	0.096	0.104	0.112	0.122	0.132	0.144	0.158	0.173	0.191	0.211	0.235	0.263	0.296	0.334	56
57	—	—	0.092	0.099	0.107	0.116	0.126	0.137	0.150	0.165	0.181	0.200	0.223	0.249	0.279	0.315	57
58	—	—	—	0.095	0.102	0.111	0.120	0.131	0.143	0.157	0.172	0.190	0.211	0.235	0.264	0.297	58
59	—	—	—	—	0.098	0.106	0.115	0.125	0.136	0.149	0.164	0.180	0.200	0.222	0.249	0.280	59
60	—	—	—	—	—	0.101	0.110	0.119	0.130	0.142	0.156	0.171	0.190	0.211	0.235	0.264	60
61	—	—	—	—	—	—	0.105	0.114	0.124	0.135	0.148	0.163	0.180	0.199	0.222	0.249	61
62	—	—	—	—	—	—	—	0.109	0.118	0.129	0.141	0.155	0.171	0.189	0.210	0.235	62
63	—	—	—	—	—	—	—	—	0.113	0.123	0.135	0.148	0.162	0.179	0.199	0.222	63
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.118	0.128	0.141	0.154	0.170	0.189	0.210	64
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.123	0.134	0.147	0.162	0.179	0.199	65
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.128	0.141	0.154	0.170	0.189	66
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.134	0.147	0.162	0.179	67
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.141	0.155	0.171	68
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.148	0.163	69
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.155	70

Roma, 18 giugno 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

Il numero 2033 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n 3 « Personale straordinario ed avventizio, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato di lire diecimila (L. 10.000).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2085 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665;
Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1180;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

All'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è sostituito il seguente:

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli:

a) quelli con aggio non eccedente le lire 4500 a favore dei commessi di carriera;

b) gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Chi rinunzia al banco conferitogli, per prima nomina o per promozione, non è ammesso, per un triennio, a prendere parte ad altri concorsi.

Art. 2.

L'art. 31 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è modificato come segue:

Agli effetti dei concorsi, gli aggi sui quali si debbono aprire le gare, e quelli dei ricevitori concorrenti s'intendono determinati dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari, calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dal decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919, n. 1180.

Le riscossioni sono elevate ad esercizio intero quante volte siavi stata interruzione di gestione.

Art. 3.

L'art. 32 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è modificato come segue:

Per poter concorrere ai banchi i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

2 anni se l'aggio del banco non eccede le . . . L. 1500
5 anni se l'aggio del banco non eccede le . . . » 2500
10 anni se l'aggio del banco non eccede le . . . » 3500
15 anni se l'aggio del banco è fra le 3500 e le . » 4500

Il servizio utile per l'ammissione al concorso decorre dal giorno in cui il commesso in servizio stabile viene riconosciuto di carriera.

Non possono prender parte ai concorsi i commessi che alla scadanza delle gare abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 4.

All'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è sostituito il seguente:

Per concorrere a titolo di promozione a banchi di maggior reddito, i ricevitori debbono aver servito, in ogni banco, od in quello di cui sono titolari, e con gestione personale continuata, per un periodo minimo di tre anni.

Il massimo aumento conseguibile in ogni promozione non deve superare le lire 2000, se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le lire 5500, eccetto il caso di ripetizione del concorso con diminuzione dei requisiti di aggio da parte degli aspiranti.

Art. 5.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è sostituito il seguente:

Per i concorsi a banchi di aggio eccedente le lire 4500 e fino a lire 5500 i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio personale prestato nel banco di cui sono titolari.

Per i concorsi ad altri banchi i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di L. 25 per ogni mese intero di servizio prestato nel banco stesso.

Ai soli effetti della classificazione dei concorsi, la Commissione, tenuto presente il disposto dell'art. 72, può:

a) aggiungere alla durata del servizio personale un periodo da mesi uno a quattro anni, per i ricevitori che abbiano cooperato nella scoperta e repressione del lotto clandestino;

b) togliere dalla durata del servizio personale da un mese a quattro anni per i ricevitori che, durante la gestione del banco di cui sono titolari, siano incorsi in multe od in pene più gravi. L'entità di questa detrazione viene determinata avuto riguardo al numero ed alla importanza delle punizioni in confronto con la durata del servizio personale nell'ultimo banco.

A parità di classificazione precede:

a) nei concorsi per banchi oltre le L. 4500 di aggio e fino a L. 5500, il ricevitore che conti maggiore anzianità complessiva di servizio personale, come ricevitore e come commesso di carriera;

b) negli altri concorsi, il ricevitore che conti maggiore anzianità di servizio personale nei vari banchi.

Art. 6.

All'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è sostituito il seguente:

I commessi in servizio avventizio possono essere assunti senza limitazione di sorta.

I commessi in servizio stabile possono essere assunti previa autorizzazione delle Direzioni in numero di:

uno nei banchi con aggio di L. 3,350 alle L. 6,600;
due nei banchi con aggio di L. 6,600 alle L. 10,450;
tre nei banchi con aggio oltre le L. 10,450.

Nei banchi con aggio inferiore a L. 3,350 non possono essere assunti commessi in servizio stabile.

È obbligatoria l'assunzione di un commesso di carriera nei banchi con aggio da L. 6,600 in sopra, salvo che il ricevitore comprovi di non trovare nel personale di carriera chi sia disposto ad assumere servizio nel suo banco.

Non sono compresi nel computo, a tutti gli effetti del presente articolo, il reggente od il gerente ed i collettori.

Art. 7.

L'art. 78 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665 (Disposizioni transitorie) è modificato come segue:

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi si accrescerà di un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 2000, a tutti i ricevitori di cui al primo comma dell'art. 77 del detto regolamento, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2037 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che per dovere di riconoscenza nazionale occorre ricompensare le benemerenze dei combattenti assicurando ad essi, quando sia possibile, qualche vantaggio economico mediante eque disposizioni di preferenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga delle disposizioni contenute nello statuto organico dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 315, e nel regolamento 16 ottobre 1912, per l'assegnazione degli appartamenti, munito del visto di approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio d'amministrazione del predetto Istituto è autorizzato ad assegnare con precedenza assoluta agli smobilitati soci dell'Istituto, sprovvisti di alloggio, che abbiano avuto distinzioni per merito di guerra, gli appartamenti che per sfitti e per nuove costruzioni si renderanno disponibili fino ad un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Le norme per l'applicazione del presente decreto saranno date dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2038 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale nel 22 giugno 1919, n. 1207, che concede un assegno mensile ai pensionati degli Economati generali dei benefici vacanti, alle loro vedove ed ai loro orfani minorenni;

Visto il R. decreto 31 luglio 1919, n. 1034, che stabilisce un assegno mensile di L 50 e di L. 30 a favore rispettivamente di tutti i pensionati dello Stato e delle loro vedove, orfani e genitori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso un assegno mensile:

a) di L. 50 agli impiegati già appartenenti agli Economati generali dei benefici vacanti provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, ed ai quali l'assegno medesimo non sia già corrisposto a carico dell'erario dello Stato;

b) di L. 30 alle vedove ed agli orfani minorenni degli impiegati già appartenenti agli Economati generali dei benefici vacanti, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, ed ai quali l'assegno medesimo non sia corrisposto a carico dell'erario dello Stato.

Art. 2.

A coloro che siano provvisti di pensione in parte a carico degli Economati generali dei benefici vacanti, ed in parte a carico del Fondo per il culto, sarà corrisposta dagli Economati generali una quota dell'assegno di cui all'art. 1, proporzionale alla quota d pensione gravante sui fondi degli Economati generali medesimi.

Art. 3.

Alla concessione dell'assegno mensile di cui si tratta non è di ostacolo il limite fissato dall'art. 76 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70.

Art. 4.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro, la spesa necessaria per la esecuzione del presente decreto sarà ripartita fra i vari Economati generali dei benefici vacanti ed i relativi fondi saranno iscritti negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni medesime.

Art. 5.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1207.

Art. 6.

Questo decreto avrà vigore dal 1° luglio 1919 a tutto l'anno solare 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 821;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821 dopo le parole « di imbarco o di comando » sono aggiunte le altre « di direzione di macchina, di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali militari marittimi ».

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2109 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1861, n. 275, che determinò le attribuzioni e stabilì la denominazione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Considerata la convenienza di rettificare la denominazione come sopra stabilila, affinchè corrisponda più esattamente all'indole delle attribuzioni del predetto Ministero, ai precedenti storici della sua istituzione e al diritto pubblico del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, conservando le sue attuali attribuzioni, assume la denominazione di « Ministero della giustizia e degli affari di culto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Baschi (Perugia).

SIRE!

Una recente inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Baschi ha messo in luce l'abbandono dei servizi ed il dissesto finanziario del Comune, mentre, così come oggi è composta, e cioè, ripartita fra sette frazioni, la Civica rappresentanza non dà affidamento che possa portarvi la necessaria sistemazione mancando di capacità ed energia.

I bilanci 1918 e 1919 non sono stati compilati, i conti consuntivi non vengono presentati dal 1913, numerose ed importanti vertenze giuridiche si trascinano insolute, inasprendosi e rendendosi sempre più onerose, senza che nessun provvedimento venga adottato a sollievo delle stremate finanze.

Malgrado tale grave situazione, il Consiglio non si raduna da diciotto mesi ed il sindaco non sa superare le difficoltà amministrative ed eliminare i dissensi e le gelosie fra i rappresentanti delle diverse frazioni.

Non essendovi speranza che ulteriori tentativi, oltre quelli già fatti in precedenza, a mezzo di commissari, possano riportare l'azienda civica alla sua normale funzione, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Baschi, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Alceste Marzari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montereale (Aquila).

SIRE!

In seguito a dimostrazioni della popolazione del capoluogo o di una delle frazioni del comune di Montereale, la maggioranza del

Consiglio ha presentate le dimissioni, sicchè, su venti consiglieri, cinque soltanto ne rimangono in carica.

Essendo rimaste infruttuose le pratiche svolte dal commissario inviato sul luogo dal prefetto, per indurre i dimissionari a desistere dal loro proposito, e non potendosi pel divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, occorre far luogo allo scioglimento del Consiglio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 23 agosto, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma augusta della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montereale, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giulio Pelliccioni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barzio (Como).

SIRE!

In seguito a gravi irregolarità verificatesi nella gestione annonaria del comune di Barzio, il sindaco e due consiglieri comunali sono stati arrestati, mentre un terzo, come membro della Commissione annonaria, è stato denunziato all'autorità giudiziaria.

Da sommarie indagini è risultato un forte *deficit* nella gestione, poichè gli amministratori colpevoli dedicavano tutta la loro opera perniciosa all'azienda annonaria da cui ritraevano larghi ed indebiti lucri, mentre trascuravano da tempo gli altri doveri inerenti alle loro funzioni, al punto che il Consiglio comunale non veniva convocato dal novembre 1917.

Intanto, per assicurare in particolare modo il regolare funzionamento del servizio degli approvvigionamenti e per ridonare alla popolazione, dopo i deplorevoli fatti accaduti, la dovuta fiducia e tranquillità, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barzio, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Ugo Lombardi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VTTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acquasparta (Perugia).

SIRE!

Una inchiesta disposta lo scorso anno sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Acquasparta mise in luce gravi irregolarità nel servizio dei sussidi alle famiglie dei militari e nella gestione annonaria, irregolarità che provocarono le dimissioni di sette consiglieri.

Avendo in seguito altri otto rappresentanti rassegnate le loro dimissioni ed essendo il Consiglio ridotto a meno di un terzo de suoi componenti è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conversione in regio del commissario prefettizio che attende alla temporanea gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Acquasparta, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giuseppe Ruffilli è nominato com-

missario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti di vari tagli e tipi della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 15 agosto 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 19 agosto 1919, n. 197;

Veduta la deliberazione del 27 ottobre 1919, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 500 « vecchio tipo », da L. 100, da L. 50 « vecchio tipo » e da L. 50 « nuovo tipo » della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 7 novembre 1919, n. 89266, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità qui appresso indicati:

Numero trecentomila (300.000) biglietti da lire cinquecento (lire 500) di vecchio tipo, per un valore complessivo di lire centocinquanta milioni (L. 150.000.000), divisi in trenta (30) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte colle lettere ed i numeri da:

A 37 a V 37 e da A 38 a L. 38.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri:

da A 290 a V 290, da A 291 a V 291, da A 292 a V 292, da A 293 a V 293, da A 294 a V 294, da A 295 a V 295, da A 296 a V 296, da A 297 a V 297, da A 298 a V 298, e da A 299 a V 299.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50) di vecchio tipo per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri:

da A 356 a V 356, da A 357 a V 357, da A 358 a V 358, da A 359 a V 359, da A 360 a V 360, da A 361 a V 361, da A 362 a V 362, da A 363 a V 363, da A 364 a V 364, e da A 365 a V 365.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri:

da A 146 a V 146, da A 147 a V 147, da A 148 a V 148, da 149 a V 149, da A 150 a V 150, da A 151 a V 151, da A 152 a V 152, da A 153 a V 153, da A 154 a V 154, e da A 155 a V 155.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 25 ottobre 1898, pel taglio da L. 500 vecchio tipo, 30 ottobre 1897, pel taglio da L. 100, 12 settembre 1896, pel taglio da L. 50 vecchio tipo e 16 giugno 1915, colla variante di cui nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 marzo 1916, n. 55, pel taglio da L. 50 nuovo tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180, e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 novembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1300, che ammette l'industria della preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici a fruire delle agevolezze consentite per l'alcool adulterato;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette:

Determina:

Art. 1.

Per ogni ettolitro d'alcool destinato in esenzione di tassa come solvente per la preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici si dovrà aggiungere come denaturante il dieci per cento di etere solforico.

Art. 2.

Gli stabilimenti nei quali si effettua tale denaturazione sono assoggettati alla vigilanza finanziaria durante le operazioni di adulterazione.

Roma, 13 novembre 1919.

Per il ministro: D'ARIENZO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.466	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.33	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 18 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,03 — Londra 49,38 — Svizzera 219,87 — New York 11,71 — Oro 195,78.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3774 — Data della ricevuta: 30 ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tuccimei Alessandro (pos. n. 672300) — Titoli del debito pubblico: al

portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 129,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data della ricevuta: 28 luglio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Crescimanno Giovanni fu Antonio (pos. n. 566504) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 235 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 519 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Govigli (pos. n. 545724) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 51 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1915.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 518 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Govigli (posizione n. 545721) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 9 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1914.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1007 — Data della ricevuta: 13 agosto 1909 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tesoriere centrale del Regno (pos. n. 343575) — Titoli del debito pubblico: misti n. 1 — Ammontare della rendita L 375 — Consolidato 3,75 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1909.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorati, dei certificati cons. 3,50 0[0 n. 191938 di L. 17,50 intestato alla **Fabbriceria del capitolo cattedrale di San Bartolomeo in Pontecorvo (Caserta),** e **n. 224077 di L. 17,50 intestato alla Cappella del Carmine, eretta nella Chiesa cattedrale di San Bartolomeo in Pontecorvo (Caserta).**

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che sieno state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione dei certificati predetti, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 15 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 8, 9 e 11 del decreto legge 2 ottobre 1919, numero 1811;

Visto il regolamento per il personale della Corte dei conti approvato dalle Sezioni unite nell'adunanza del 16 giugno 1909, nonchè le modificazioni ed aggiunte al detto regolamento approvate dalle Sezioni unite nelle adunanze 11 luglio 1912, 13 giugno e 26 dicembre 1913 e 10 ottobre 1919;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 50 posti di segretario nel ruolo organico del personale di concetto della Corte dei conti con lo stipendio iniziale di L. 4000 e le indennità che attualmente sono corrisposte al personale di ruolo della Corte stessa.

Art. 2.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte dei conti entro il 31 dicembre 1919.

La domanda deve essere scritta e firmata dal candidato su carta da bollo da L. 2 con la indicazione della paternità e del domicilio e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che il richiedente sia di età non minore di anni 18 nè maggiore di 35 alla data del presente decreto;

b) certificato del sindaco del Comune ove risiede il candidato, dal quale risulti che questi sia cittadino dello Stato o delle altre regioni italiane;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare, il certificato di buona condotta potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

e) certificato medico comprovante che il candidato abbia l'attitudine fisica all'impiego cui aspira. Il detto certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale;

f) prova di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di laurea universitaria in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno, o diploma conseguito nel Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superiori di commercio e da altri Istituti Regi d'insegnamento superiore commerciale, a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico, per le sezioni o Facoltà commerciali, consolari, politico coloniali, matematica finanziaria ed attuariale, e quelle magistrali per le discipline giuridico commerciali e di ragioneria;

h) certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio e nell'esame di laurea presso le Università o gli Istituti superiori di cui alla precedente lettera *g*);

i) licenza di scuola secondaria superiore con i punti ottenuti.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto: i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), debbono essere debitamente legalizzati.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 3.

Della regolarità dei documenti, e dell'ammissibilità dei candidati al concorso giudica il presidente della Corte. A tale uopo ha facoltà di accertare il requisito della regolare condotta del candidato, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo, con tutti i mezzi di cui dispone, nonchè di ordinare che il candidato si sottoponga alla visita di un sanitario all'uopo delegato, per l'accertamento del requisito di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo.

Le domande presentate, ma non documentate, regolarmente entro il termine fissato del 31 dicembre 1919, saranno respinte.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni per concorsi che abbiano luogo contemporaneamente.

L'ordinanza presidenziale con la quale viene negata l'ammissione al concorso è definitiva.

Art. 4.

I concorrenti o personalmente o per mezzo d'incaricato espressamente autorizzato, dovranno prendere cognizione presso il Segretariato generale della Corte dell'ammissione o meno al concorso.

Art. 5.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 2.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta tenendo presente oltre i titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 2:

1° il risultato degli esami nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

2° il risultato di concorsi precedenti nella Corte dei conti o in altre Amministrazioni dello Stato;

3° ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato ottimo servizio alla Corte dei conti in qualità di avventizi di concetto per non meno di un anno.

Per comprovare i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti, rilasciati dall'autorità militare od il foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*) appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dalle autorità militari dalle quali il reparto dipendeva oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Con ordinanza del presidente della Corte sarà nominata la Commissione esaminatrice composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente

di un consigliere di Corte d'appello;

di due referendari della Corte dei conti, uno dei quali preposto alla Direzione di un ufficio di controllo;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Roma.

Un capo sezione avrà le funzioni di segretario.

Roma, 14 novembre 1919.

Il presidente: *Bernardi.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Bergamo è partito, ieri, da Roma per il castello di Agliè.

Il Consiglio supremo economico che fu formato a Parigi nella prima settimana della conferenza della pace, terrà la sua prossima riunione a Roma il 21 o il 22 corrente.

È da considerare che i Governi alleati hanno voluto in un momento così critico discutere della situazione economica europea proprio a Roma.

È un riconoscimento dello sforzo che l'Italia compie per sè e per gli altri a fine di portare il suo organismo economico ad un livello più alto di riproduzione ed a nuovo equilibrio di pace. È lo sforzo di tutti, delle classi industriali, delle classi operaie e del Governo.

El Baruni a Roma. — Iermattina, accompagnato da un ufficiale del nostro esercito, il capo arabo in Tripolitania si recò al Pantheon, ricevuto da una rappresentanza della Società dei veterani.

Dopo avere scritto in arabo e firmato un indirizzo di ammirazione e di rimpianto per i Re d'Italia sepolti nel gran tempio, ne visitò le tombe, compreso di ammirazione e reverenza.

Nella giornata, El Baruni si recò al ministero dell'interno, ad ossequiarvi S. E. il presidente del Consiglio, col quale stette a colloquio circa mezz'ora.

Cuor di soldato. — Il colonnello cav. Gustavo Pesenti ha rimesso, ieri, al Ministero delle pensioni, la somma di L. 17.885 raccolta fra i soldati suoi dipendenti e destinata a soccorrere le vedove dei militari morti in guerra.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 17. — Il senatore Hitchock ha detto al Senato che il presidente Wilson gli ha dichiarato che le riserve del senatore Lodge equivalgono all'annullamento del trattato di pace, e che se esse fossero approvate ritirerebbe il trattato dal Senato.

WASHINGTON, 17. — Il Senato ha respinto con 45 voti contro 37 la riserva formulata dal senatore Owern, nella quale si invitano gli Stati Uniti a non riconoscere il protettorato britannico sull'Egitto.

LONDRA, 17. — Il ministro della guerra smentisce una informazione secondo la quale tanks inglesi sarebbero state vendute ai bolscevichi.

WASHINGTON, 18. — Hitchock, senatore democratico, dopo avere conferito stamane con Lodge, senatore repubblicano, ha dichiarato che quest'ultimo aveva proposto una transazione perchè il Senato potesse pronunciarsi lunedì prossimo in favore della ratifica del trattato di pace.

Frattanto numerosi colloqui hanno luogo fra i diversi gruppi del Senato per concretare un emendamento al preambolo delle riserve, il quale, come si sa, richiede che tre delle principali potenze accettino le riserve al trattato formulate dal Senato americano.

PARIGI, 18. — Nell'odierna seduta il Consiglio supremo ha deciso che la firma del trattato di pace con la Bulgaria abbia luogo il 27 corrente, perchè possano prima espletarsi le trattative con le delegazioni romena e jugoslava, per la firma del trattato di pace con l'Austria e quelle con la delegazione bulgara per il riconoscimento della neutralità svizzera.

Prese quindi in esame la lettera di Venizelos con la quale lamenta che la Conferenza nella lettera inviatagli il 12 corrente dichiara provvisoria l'occupazione greca di Smirne, ha incaricato Berthollet di redigere una nota con cui si conferma la precedente decisione presa al riguardo dal Consiglio supremo.

PARIGI, 18. — Il Consiglio supremo ha deciso che il trattato di pace con la Bulgaria venga firmato nel municipio di Neuilly sulla Senna giovedì 27 novembre.

D'altra parte il Consiglio ha deciso di far conoscere a Venizelos che non può che confermare il punto di vista già manifestato dalla Conferenza relativamente al carattere provvisorio dell'occupazione di Smirne.

Il Consiglio ha infine preso cognizione di un telegramma di George Klerk il quale dichiara che l'ordine è stato mantenuto dopo l'entrata delle truppe dell'ammiraglio Horty a Budapest. George Klerk ha dovuto però protestare nel modo più formale contro l'arresto di parecchi capi socialisti da parte del Ministero.

Il Consiglio si riunirà di nuovo domani.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*